



COMUNE DI SUNO
PROVINCIA DI NOVARA

CAP 28019

CODICE FISCALE 00419850037

TEL. (0322)885511

FAX (0322)858042

**REGOLAMENTO PER
L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE ED
ESTETISTA**

*Adottato con deliberazione
del C.C. n. 20 del 28.05.2009*

INDICE

- Articolo 1** - Oggetto del regolamento
- Articolo 2** - Modalità di svolgimento dell'attività
- Articolo 3** - Norme specifiche per l'attività di acconciatore
- Articolo 4** - Norme specifiche per l'attività di estetista
- Articolo 5** - Dichiarazione di inizio attività
- Articolo 6** - Norme per la presentazione della dichiarazione di inizio attività
- Articolo 7** - Requisiti
- Articolo 8** - Inizio dell'attività
- Articolo 9** - Trasferimento di sede
- Articolo 10** - Subingresso per atto tra vivi
- Articolo 11** - Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività
- Articolo 12** - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività
- Articolo 13** - Idoneità igienico sanitaria, dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati
- Articolo 14** - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti
- Articolo 15** - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio
- Articolo 16** - Altre disposizioni igienico sanitarie
- Articolo 17** - Sospensione e cessazione dell'attività
- Articolo 18** - Comunicazione dei provvedimenti – Effetti
- Articolo 19** - Obbligo di esposizione della DIA e/o comunicazione, del calendario, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria
- Articolo 20** - Calendario – Orari di apertura e chiusura degli esercizi –
- Articolo 21** - Vigilanza
- Articolo 22** - Sanzioni
- Articolo 23** - Disposizioni transitorie e finali
- Articolo 24** - Termine di applicazione della legislazione vigente e abrogazione precedente regolamento

REGOLAMENTO PER L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento)

- 1) Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.
- 2) L'attività di acconciatore è disciplinata dalla legge 17/08/2005 n. 174 e, fino a nuove disposizioni regionali in quanto compatibili, dalla legge 14.02.1963 n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 e dalla legge 29.10.84 n. 735.
- 3) L'attività di estetista è disciplinata dalla legge 04/01/1990 n. 1 e dalla L.R. 54/1992.
- 4) Le attività di acconciatore ed estetista sono altresì disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con legge n. 40 del 2 aprile 2007 nonché dalle disposizioni di cui al presente regolamento.
- 5) Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza, i centri di abbronzatura (solarium) e simili esercitati in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale, ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuale o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.
- 6) L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Tali trattamenti e i servizi possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della L. 11 ottobre 1986 n. 713 e successive modificazioni. La tipologia dell'attività di acconciatore ricomprende le attività precedentemente denominate di parrucchiere e barbiere. Le imprese di acconciatura, oltre ai sopradetti trattamenti e servizi possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
- 7) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; sono altresì comprese le attività di ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

- 8) A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della L. 174/2005, erano in possesso della qualifica di barbiere ed esercitavano, o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere, è garantito il diritto di svolgere tale attività.

ARTICOLO 2

(Modalità di svolgimento delle attività)

- 1) Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.
- 2) L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali e comunali. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
- 3) L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti regionali e comunali.
- 4) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza aver presentato la regolare dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 o – in caso di trasferimento o subingresso - senza aver effettuato le comunicazioni di cui ai successivi artt. 9 e 10, anche se svolte a titolo di “dimostrazione” di prodotti della cosmesi o di altro. Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.
- 5) Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.
- 6) Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 .

ARTICOLO 3

(Norme specifiche per l'attività di acconciatore)

- 1) Lo svolgimento dell'attività di acconciatore è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale prevista dalle normative vigenti in materia. Le imprese che svolgono attività di acconciatore possono essere esercitate in forma individuale o di società.
- 2) Nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di società, la maggioranza dei soci deve esercitare l'attività manuale di acconciatore e deve essere in possesso della relativa abilitazione professionale.

- 3) Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
- 4) L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività e il possesso di distinti e separati ambienti.

ARTICOLO 4 **(Norme specifiche per l'attività di estetista)**

- 1) Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui alla L. 1/90. Il possesso della qualifica professionale riconosciuta ai sensi della normativa vigente, può essere autocertificato.
- 2) Le imprese che svolgono attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società.
- 3) Nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di società (di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443), la maggioranza dei soci deve esercitare l'attività manuale di estetista e deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 1/90; analogamente i dipendenti delle imprese artigiane costituite in cooperative debbono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della Legge 1/90, solo se esercitano professionalmente l'attività di estetista.
- 4) Le imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 devono nominare, per ogni esercizio, un responsabile tecnico in possesso di qualificazione professionale;
- 5) Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

ARTICOLO 5 **(Dichiarazione di inizio attività)**

- 1) Ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con legge n. 40 del 2 aprile 2007 le attività di acconciatore e l'attività di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari
- 2) Chiunque intenda avviare nel territorio del Comune le attività indicate nel precedente art. 1 deve presentare al Comune Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi

dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, e l'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A., nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste al successivo art. 13, relative alle caratteristiche dei locali, delle attrezzature impiegate e dei procedimenti tecnici usati.

ARTICOLO 6

(Norme per la presentazione della dichiarazione di inizio attività)

- 1) La dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) di cui al precedente articolo deve contenere le seguenti indicazioni, rese nella forma delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive secondo le norme vigenti:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza del titolare o del legale rappresentante della società, nome e sede dell'impresa, sede sociale, codice fiscale, partita iva (se già in possesso), numero e data di iscrizione al REA presso la Camera di Commercio (se iscritto)
 - b) tipo di attività che il richiedente intende svolgere
 - c) esatta ubicazione del locale in cui il richiedente intende esercitare l'attività
 - d) titolarità e indicazione del requisito professionale
 - e) impegno a rispettare le norme urbanistiche e igienico-sanitarie
- 2) Per le imprese che nominano un responsabile tecnico la D.I.A. deve essere corredata da espressa accettazione dell'incarico da parte dello stesso responsabile tecnico.

ARTICOLO 7

(Requisiti)

- 1) L'esercizio delle attività contemplate dal presente Regolamento è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) compimento del 18° anno d'età dell'aspirante titolare (salvo che il titolare sia minore emancipato)
 - b) possesso da parte del richiedente (impresa individuale o società) dei requisiti previsti dalla L. 443/1985 e s.m.e i. per il riconoscimento della qualifica artigiana qualora si tratti di impresa artigiana
 - c) regolare costituzione della società, nonché iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese
 - d) possesso della qualifica professionale ai sensi della normativa vigente
 - e) sussistenza dei requisiti igienico-sanitari del locale, delle attrezzature destinate al servizio e dei procedimenti tecnici usati di cui al successivo art.13

- f) sussistenza dei requisiti urbanistici ed edilizi del locale e dei requisiti di sicurezza dei locali e degli impianti richiesti ai fini dell'agibilità edilizia

ARTICOLO 8 **(Inizio dell'attività)**

- 1) Il titolare può iniziare la nuova attività decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività attestata dal timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune, a condizione che sia stata presentata la comunicazione di effettivo inizio, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, nella quale lo stesso dichiara altresì la sussistenza dei requisiti urbanistici ed edilizi del locale e dei requisiti di sicurezza dei locali e degli impianti richiesti ai fini dell'agibilità edilizia.
- 2) Alla comunicazione dovrà essere allegata inoltre la documentazione tecnica relativa ai locali, se non già prodotta in sede di presentazione della DIA.

ARTICOLO 9 **(Trasferimento di sede)**

- 1) Il trasferimento dell'attività in altro locale, trattandosi di esercizio già esistente, non viene assoggettato a D.I.A. ma a comunicazione.
- 2) La comunicazione, contenente i dati, le dichiarazioni e gli allegati stabiliti nel presente Regolamento per la D.I.A., legittima all'immediato trasferimento dell'attività a condizione che sussistano i requisiti di cui al precedente art. 7.
- 3) Per il resto si applicano alla comunicazione di trasferimento le medesime disposizioni stabilite per la D.I.A. non escluse le disposizioni in materia di adempimenti del titolare e di sanzioni.

ARTICOLO 10 **(Subingresso per atto tra vivi)**

- 1) Il subingresso per atto tra vivi è soggetto a comunicazione. La comunicazione, oltre a contenere i dati, le dichiarazioni e gli allegati stabiliti nel presente Regolamento per la D.I.A., deve essere accompagnata dall'atto di cessione d'azienda registrato (atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio) o, qualora il suddetto atto non fosse ancora disponibile, da dichiarazione notarile attestante l'avvenuta cessione dell'azienda.
- 2) L'attività può essere esercitata dal subentrante già a far data dalla presentazione di regolare comunicazione.
- 3) Per il resto si applicano alla comunicazione di subingresso le medesime disposizioni stabilite per la D.I.A. non escluse le disposizioni in materia di adempimenti del titolare e di sanzioni.

ARTICOLO 11

(Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività)

- 1) Nel caso di invalidità o intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'attività, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, interdetto o inabilitato possono intestarsi l'attività, entro sei mesi dall'evento per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
- 2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni il diritto di cui al comma precedente decade salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.
- 3) Nel caso di decesso del titolare, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto, entro il termine di 12 mesi dall'evento, possono intestarsi l'attività per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata. A tal fine dovranno essere presentati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione dalla quale risultino i nominativi degli eredi, resa e sottoscritta ai sensi di legge, innanzi a competente funzionario comunale
 - b) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del Giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori
 - c) ricevuta di avvenuta denuncia di successione
- 4) Qualora i soggetti di cui ai punti precedenti non avessero l'intenzione di continuare l'attività potranno cedere l'azienda a terzi entro 6 mesi dalla data della denuncia di successione (nel caso di decesso) o dal verificarsi dell'evento (nel caso di interdizione, inabilitazione o invalidità del titolare). Il subentrante potrà iniziare l'attività già a far data dalla presentazione della regolare comunicazione di subingresso.

ARTICOLO 12

(Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività)

- 1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'apertura di nuovi esercizi di cui al presente regolamento e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
 - a) Acconciatori: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
 - b) Estetisti: mq. 14

- 2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini è necessaria la dotazione di idonea e apposita sala di attesa.
- 3) Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 13.

ARTICOLO 13

(Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati)

- 1) Caratteristiche dei locali e degli impianti

I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore o estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) l'altezza dei locali non deve essere inferiore alle seguenti altezze: mt 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt slm; di mt 2,55 per altitudine superiore ai 1000 mt slm;
- b) la superficie aeroilluminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, art. 10);
- c) i servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una rapida e facile pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, (centri storici), anche servizi igienici esterni all'edificio. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere ad uso esclusivo e devono rispondere alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino e di tazza. Gli stessi devono essere dotati di antilatrina se dislocati all'interno dei locali di lavoro;
- d) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt.1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa;
- e) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla legge 5.3.1990, n. 46;
- f) lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque reflue nel rispetto della normativa vigente;
- g) gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque dovranno essere conservati in appositi recipienti e utilizzati in locali che consentono un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di

sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956, n. 303 art. 18);

- h) la preparazione e miscelazione delle sostanze che possono essere fonte di pericolo e/o che possano sviluppare odori fastidiosi devono avvenire in zona tecnica e sotto cappa d'aspirazione localizzata; nel caso in cui gli effluenti vengano espulsi in atmosfera, la canna dovrà essere ad uso esclusivo, rispettare le disposizioni tecniche relative alle caratteristiche dei camini e quanto disposto dal regolamento Comunale.
- i) nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'ASL competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19/03/1956 n°303 e comunque devono sussistere le seguenti condizioni:
 - separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve superare il 75% nell'aria ambiente;
 - presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscono almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
 - rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
 - impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico

- 2) Caratteristiche degli arredi e delle attrezzature utilizzate

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Il rivestimento dei lettini, delle poltroncine deve essere del tipo lavabile.

Tutti gli esercizi devono essere:

- a) dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori;
- b) forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori;
- c) dotati di materiale per il pronto soccorso.

Tutte le attrezzature utilizzate devono essere rispondenti alle normative vigenti; in particolare gli apparecchi elettrici devono essere dotati di manuale d'uso, per un loro corretto utilizzo, di marcatura CE e dichiarazione di conformità ai sensi del D.lgs 25 **novembre 1996, n° 626.**

- 3) Norme igieniche, procedimenti tecnici usati

Al titolare dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche (tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente ed hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti B, C o l'HIV causa dell'AIDS):

- a) l'esercizio ed i locali annessi, gli arredi, devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) per ogni cliente deve essere sempre utilizzata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura o del tipo monouso;
- e) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- f) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti e solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente. La loro preparazione e/o miscelazione deve avvenire sotto cappa d'aspirazione localizzata;
- g) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- h) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; nel caso di utilizzo di sostanze chimiche è indispensabile attenersi alle indicazioni riportate in etichetta o foglietto illustrativo (concentrazione del prodotto, tempi di contatto, ecc.); la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti rispettando le tempistiche riportate nei manuali d'uso degli apparecchi utilizzati; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti del tipo monouso; le lame monouso vanno sconfezionate davanti al cliente prima del loro utilizzo;
- i) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta disinfezione e sterilizzazione;
- j) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- k) nelle attività di acconciatore, per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di pulverizzatore in quanto è proibito l'uso di piumini;

- l) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi e successivamente smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Il titolare dell'esercizio segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari delle attività devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.

ARTICOLO 14

(Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti)

- 1) Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
- 2) Le attività di acconciatore possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.
- 3) Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
- 4) Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.
- 4) Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 15

(Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio)

- 1) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, qualora rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario ai seguenti requisiti:
 - a) locali, impianti, procedimenti tecnici: i locali devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e servizi igienici propri, con le caratteristiche riportate nel precedente art. 13. Anche gli impianti e i

procedimenti tecnici usati devono essere rispondenti a quanto riportato nell'art. 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 16

(Altre disposizioni igienico sanitarie)

1) Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atti allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 17

(Sospensione e cessazione dell'attività)

- 1) Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività con conseguente chiusura dell'esercizio nel caso di perdita o assenza dei requisiti professionali previsti dagli artt. 3 e 4 fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 11.
- 2) Il divieto di prosecuzione dell'attività con conseguente chiusura dell'esercizio è disposto altresì nel caso di esercizio abusivo dell'attività, ossia esercizio svolto in assenza della presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività e/o della comunicazione di effettivo inizio oppure della comunicazione di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento.
- 3) L'attività, in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari o edilizio-urbanistici viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla notifica o comunque entro il termine fissato dal competente servizio dell'A.S.L. e/o dal Comune pena l'emissione di provvedimento di chiusura dell'esercizio.
- 4) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione al Comune entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa.

ARTICOLO 18

(Comunicazione dei provvedimenti – effetti)

- 1) I provvedimenti del Comune sono comunicati per iscritto agli interessati.
- 2) Contro il provvedimento dell'Amministrazione Comunale che dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la chiusura immediata della stessa è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.
- 3) Il Comune nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di effettivo inizio dell'attività di cui all'art.5 o dal ricevimento della comunicazione di trasferimento di cui all'art. 9 o di subingresso di cui all'art. 10, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,

l'interessato provveda a confermare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

ARTICOLO 19

(Obbligo di esposizione della DIA e/o comunicazione, del calendario, delle tariffe e degli avvisi dell'Autorità Sanitaria)

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, copia della DIA (o copia della comunicazione di trasferimento o di subingresso), copia della comunicazione di effettivo inizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate, orario di apertura settimanale, calendario festività, e qualunque altro atto od avviso che l'autorità sanitaria ritenga utili ai fini della tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 20

(Calendario – orari di apertura e chiusura degli esercizi)

1) Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, secondo i seguenti criteri generali:

- a) Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l'orario di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di acconciatore ed estetista, è rimesso alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
- b) Fatto salvo quanto previsto ai punti d), f) e g) del presente articolo gli esercizi di acconciatore ed estetista possono restare aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore sette alle ore ventuno (nel periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora solare), dalle sette alle ore ventidue (nel periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale).
- c) L'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione devono essere segnalati al Comune di Suno.
- d) Fatte salve le deroghe previste ai punti f) e g), nelle giornate domenicali, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale è obbligatoria la chiusura degli esercizi.
- e) La chiusura infrasettimanale è facoltativa.
- f) Per tutti gli esercizi di acconciatore ed estetista è prevista l'apertura domenicale facoltativa nel periodo 1 Aprile/30 Settembre.
- g) Il Sindaco, di sua iniziativa o su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio del Comune, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

ARTICOLO 21

(Vigilanza)

- 1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 22

(Sanzioni)

- 1) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla normativa vigente in materia, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 250 € e non superiori a 5.000 €, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
- 2) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente in materia è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 2582,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista in violazione delle modalità previste dalla normativa vigente in materia, è inflitta sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1032,00 con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.
- 4) Per le altre violazioni alle disposizioni e ai divieti previsti nel presente Regolamento, è inflitta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 come previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di C.C. n. 3 del 10.02.95 e s.m. e i..

ARTICOLO 23

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1) Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatore".
- 2) I soggetti che alla data di entrata in vigore della L. 174/2005 sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore.
- 3) I soggetti che alla data di entrata in vigore della L. 174/2005 risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

- 4) A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della L. 174/2005, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere l'attività. Qualora questi intendano ottenere l'abilitazione di acconciatore dovranno osservare quanto prescritto al comma 5 dell'art. 6 della L. 174/2005.
- 5) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla L. 4 gennaio 1990, n. 1 devono essere considerate soggette al presente Regolamento.

ARTICOLO 24
(Termine di applicazione della legislazione vigente
e abrogazione precedente regolamento)

- 1) Per le attività di estetista le norme del presente Regolamento, della legge 14 febbraio 1963 n. 1613 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalle successive Leggi Regionali in materia.
- 2) Per le attività di acconciatore la legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, 1142 e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la legge 174/2005, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla L. 174/2005.
- 3) Le norme di cui al presente Regolamento dovranno essere adeguate, qualora incompatibili, alle norme delle leggi regionali che verranno adottate sulla base dei principi recati dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con legge n. 40 del 2 aprile 2007 e dalla L. 174/2005.
- 4) E' abrogato il Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista approvato con delibera consiliare n. 109 del 06.12.1984.

Al Sig. Sindaco del Comune di

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Il sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

Residente a _____ CAP _____

In via _____ n. _____

Telefono _____ C.F. _____

In proprio/ in qualità di _____ ¹

Della ditta _____ ²

Con sede legale in _____ via _____ n. _____

P.I. _____ (dato obbligatorio per le società)

Registro imprese n. _____ del _____ CCIAA di _____
(dato obbligatorio per le società)

Iscritto all'albo imprese artigiane al n. _____ dal _____ CCIAA di _____
(solo se già iscritto)

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 10 del D.L. 31/01/2007 convertito con legge n. 40 del 2 aprile 2007

L'apertura di esercizio di ACCONCIATORE

Nei locali siti nel Comune di _____

In via _____ piano _____

Preso atto che:

l'attività potrà essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione e contestualmente all'inizio dell'attività dovrà essere presentata apposita comunicazione.

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000)

¹ Legale rappresentante / socio / titolare ecc.

² specificare ragione /denominazione sociale. Se il nome della ditta individuale corrisponde al nome del richiedente indicare "omonima"

DICHIARA

1)

Nel caso di impresa individuale

☐ di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i. (legge quadro per l'artigianato)

oppure

☐ di non essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i. (legge quadro per l'artigianato)

Nel caso di società

☐ che la società è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i. (legge quadro per l'artigianato)

oppure

☐ che la società non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i. (legge quadro per l'artigianato)

2)

Nel caso di impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i.

☐ Di essere in possesso di qualifica professionale riconosciuta dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato di _____ in data _____ e di assumersi quindi la direzione dell'azienda

oppure

Nel caso di società avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i.

³**Responsabile tecnico:** Sig. _____ nato a _____ il _____

Residente a _____ in Via _____ n. _____

Qualificazione riconosciuta da Commissione Provinciale per l'Artigianato di _____ in data _____

☐ socio partecipante al lavoro

☐ dipendente

☐ Che la qualifica professionale è posseduta inoltre dai seguenti soci⁴:

1) _____

Qualificazione riconosciuta da Commissione Provinciale per l'Artigianato di _____ in data _____

2) _____

Qualificazione riconosciuta da Commissione Provinciale per l'Artigianato di _____ in data _____

3) _____

Qualificazione riconosciuta da Commissione Provinciale per l'Artigianato di _____ in data _____

oppure

³ Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

⁴ Nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di società, la maggioranza dei soci deve esercitare l'attività manuale di acconciatore e deve essere in possesso della relativa abilitazione professionale.

Nel caso di impresa non avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i.³

☐ Che la qualifica professionale è posseduta dalla seguente persona che assumerà la direzione dell'azienda:
 Sig. _____ nato a _____ il _____
 Residente a _____ in Via _____ n. _____
 Qualificazione riconosciuta da Commissione Provinciale per l'Artigianato di _____ in data _____

☐ socio partecipante al lavoro ☐ dipendente ☐ familiare coadiuvante

- 3) che al momento dell'attivazione dell'esercizio verranno rispettate, relativamente ai locali in cui verrà svolta l'attività sopraindicata, le norme urbanistiche;
- 4) che al momento dell'attivazione dell'esercizio verranno rispettate, relativamente ai locali in cui verrà svolta l'attività sopraindicata, le norme igienico-sanitarie (previste dal vigente regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista);

Allega alla presente:

- ☐ Copia del attestato di qualificazione professionale da parte del richiedente *oppure* del/i soggetto/i sopra indicato/i
- ☐ Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente
 (nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell'addetto al ricevimento del Comune)

Allegati tecnici:	ALLEGA	ALLEGHERA' all'atto di presentazione della comunicazione di Inizio attività
☐ Documentazione relativa all'impianto elettrico ex L. 46/90; copia denuncia di messa a terra (nel caso di presenza di lavoratori subordinati)	☐	☐
☐ Documentazione relativa all'impianto idraulico/termico ex L. 46/90;	☐	☐
☐ Autodichiarazione relativa alle fonti di approvvigionamento idrico, in caso di approvvigionamento tramite pozzo, referto analitico in data recente (max 1 anno);	☐	☐
☐ Autodichiarazione relativa alla tipologia e modalità di smaltimento acque reflue;	☐	☐
☐ Planimetria dell'esercizio in scala 1:100 oppure 1:50, sulla quale sia riportata la disposizione dei singoli vani con indicazione dei relativi r.a.i., delle dimensioni, delle altezze ed indicazione dei servizi igienici, nonché la disposizione degli arredi dei sistemi di aspirazione localizzati sui punti di preparazione di prodotti contenenti solventi o sostanze fastidiose o nocive;	☐	☐
☐ Relazione sullo stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili da destinare all'esercizio dell'attività, del numero dei posti di lavoro e sui procedimenti tecnici che saranno usati, nonché l'elenco dei macchinari e delle apparecchiature impiegate;	☐	☐
☐ Relazione attestante le metodiche adottate per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed elenco prodotti utilizzati per il procedimento di cui sopra;	☐	☐

Data

In fede

(firma)

Al Sig. Sindaco del Comune di

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI ESTETISTA

Il sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

Residente a _____ CAP _____

In via _____ n. _____

Telefono _____ C.F. _____

In proprio/ in qualità di _____⁵

Della ditta _____⁶

Con sede legale in _____ via _____ n. _____

P.I. _____ (dato obbligatorio per le società)

Registro imprese n. _____ del _____ CCIAA di _____
(dato obbligatorio per le società)

Iscritto all'albo imprese artigiane al n. _____ dal _____ CCIAA di _____
(solo se già iscritto)

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 10 del D.L. 31/01/2007 convertito con legge n. 40 del 2 aprile 2007

L'apertura di esercizio di ESTETISTA

Nei locali siti nel Comune di _____

In via _____ piano _____

Preso atto che:

⁵ Legale rappresentante / socio / titolare ecc.

⁶ specificare ragione /denominazione sociale. Se il nome della ditta individuale corrisponde al nome del richiedente indicare "omonima"

l'attività potrà essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione e contestualmente all'inizio dell'attività dovrà essere presentata apposita comunicazione.

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000)

DICHIARA

1)

Nel caso di impresa individuale

☐ di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i. (legge quadro per l'artigianato)

oppure

☐ di non essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i. (legge quadro per l'artigianato)

Nel caso di società

☐ che la società è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i. (legge quadro per l'artigianato)

oppure

☐ che la società non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i. (legge quadro per l'artigianato)

2)

Nel caso di impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i.

☐ Di essere in possesso di qualifica professionale prevista ai sensi dell'art. 3 della L. 04/01/90 n. 1 e art. 3 della L.R. 09/12/1992 N. 54 per l'attività di estetista come da attestato n. _____ rilasciato dalla Scuola Professionale _____ con sede in _____ Via _____ in data _____

oppure

Nel caso di società avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i.

☐ Che la qualifica professionale è posseduta inoltre dai seguenti soci⁷:

1) _____
attestato n. _____ rilasciato dalla Scuola Professionale _____ con
sede in _____ Via _____
in data _____

2) _____
attestato n. _____ rilasciato dalla Scuola Professionale _____ con
sede in _____ Via _____
in data _____

3) _____
attestato n. _____ rilasciato dalla Scuola Professionale _____ con
sede in _____ Via _____
in data _____

⁷ Nel caso di imprese artigiane esercitate in forma di società (di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443), la maggioranza dei soci deve esercitare l'attività manuale di estetista e deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 1/90; analogamente i dipendenti delle imprese artigiane costituite in cooperative debbono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della 1/90 legge solo se esercitano professionalmente l'attività di estetista.

oppure

Nel caso di impresa non avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. e i.⁸

☐ Che la qualifica professionale è posseduta dalla seguente persona che assumerà la direzione dell'azienda:

Sig. _____ nato a _____ il _____

Residente a _____ in Via _____ n. _____

attestato n. _____ rilasciato dalla Scuola Professionale _____ con

sede in _____ Via _____

in data _____

3) che al momento dell'attivazione dell'esercizio verranno rispettate, relativamente ai locali in cui verrà svolta l'attività sopraindicata, le norme urbanistiche;

4) che al momento dell'attivazione dell'esercizio verranno rispettate, relativamente ai locali in cui verrà svolta l'attività sopraindicata, le norme igienico-sanitarie (previste dal vigente regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista);

Allega alla presente:

☐ Copia della documentazione relativa alla qualificazione professionale da parte del richiedente *oppure* del/i soggetto/i sopra indicato/i

☐ Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente

(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell'addetto al ricevimento del Comune)

Allegati tecnici:

ALLEGA

ALLEGHERA' all'atto di presentazione della comunicazione di Inizio attività

☐ Documentazione relativa all'impianto elettrico ex L. 46/90;
copia denuncia di messa a terra (nel caso di presenza di lavoratori subordinati)

☐

☐

☐ Documentazione relativa all'impianto idraulico/termico ex L. 46/90;

☐

☐

☐ Autodichiarazione relativa alle fonti di approvvigionamento idrico,
in caso di approvvigionamento tramite pozzo, referto analitico in data
recente (max 1 anno);

☐

☐

☐ Autodichiarazione relativa alla tipologia e modalità di smaltimento acque reflue;

☐

☐

☐ Planimetria dell'esercizio in scala 1:100 oppure 1:50, sulla quale sia riportata
la disposizione dei singoli vani con indicazione dei relativi r.a.i., delle dimensioni,
delle altezze ed indicazione dei servizi igienici, nonché la disposizione degli arredi dei
sistemi di aspirazione localizzati sui punti di preparazione di prodotti contenenti
solventi o sostanze fastidiose o nocive;

☐

☐

☐ Relazione sullo stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili da destinare
all'esercizio dell'attività, del numero dei posti di lavoro e sui procedimenti tecnici che
saranno usati, nonché l'elenco dei macchinari e delle apparecchiature impiegate;

☐

☐

☐ Relazione attestante le metodiche adottate per la disinfezione e sterilizzazione
degli strumenti ed elnco prodotti utilizzati per il procedimento di cui sopra;

☐

☐

⁸ Per ogni sede dell'impresa non avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 deve essere individuato almeno un direttore tecnico in possesso di qualificazione professionale. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Data

In fede

(firma)

nota bene: per estetisti provvisti di solarium, si ricorda che è necessario presentare all'ASL competente:

- notifica delle apparecchiature munite di emettitori di raggi ultravioletti, per il trattamento della pelle secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.G.R. n. 78/99
- fotocopia del manuale d'uso che dovrà essere conforme alla norma tecnica CEI EN 60335-2-27